

Mittente
Associazione CASCINE E STALLE
Casella postale 1344
6710 Biasca

Tel 091 862 51 47

Lodevole
Tribunale cantonale amministrativo
Palazzo di Giustizia
Via Pretorio
Casella Postale
6901 Lugano

Biasca, il 2 novembre 2010

RICORSO

Presentato da Vindice Fogliani e Graziano Rodoni, per il Comitato dell'Associazione *Cascine e stalle*, Casella postale 1344, 6710 Biasca, contro il "***Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP)***", pubblicato dal Dipartimento del Territorio dal 20.09.2010 al 19.10.2010.

1. IN ORDINE

1.1. Il presente ricorso è inoltrato nel termine previsto dalla pubblicazione del bando, e più precisamente entro i 15 giorni dalla scadenza dello stesso avvenuta al 19.10.2010.

Il ricorso è pertanto tempestivo.

1.2 Il presente ricorso fa riferimento al Piano di utilizzazione cantonale relativamente al Comune di Biasca ed all'intero territorio fuori dalla zona edificabile.

2. NEL MERITO

- 2.1. Con riferimento alle informazioni diffuse nel 2006 relative al progetto di PUC, si fa notare la mancanza di informazioni ulteriori prima della presentazione in GC del nuovo progetto di PUC-PEIP. Non essendoci stata alcuna informazione e spiegazione nemmeno nel rapporto di pianificazione, risultano pertanto sconosciuti i motivi delle scelte effettuate ora e pertanto, nel rispetto del principio costituzionale del diritto di essere sentiti e dell'art. 4.1 e 4.2 della LPT, si chiede che il ricorso venga accolto in quanto la procedura adottata ha leso un diritto fondamentale. Le argomentazioni addotte tardivamente dal DT relative alla necessità di adeguare il PUC alle richieste dell'ARE (diminuire sensibilmente le superfici ed il numero di immobili "meritevoli di protezione"), non possono essere considerate motivo sufficiente per una mancata informazione ai cittadini ed agli enti pubblici sui nuovi criteri adottati.
- 2.2. Questa argomentazione è rafforzata dalle modalità adottate nell'informare i singoli proprietari che saranno danneggiati nei loro interessi a seguito dell'esclusione dal PUC di circa 1500 rustici esistenti. Molti proprietari non sono stati raggiunti dall'informazione che li concerne, e non potranno quindi utilizzare il loro diritto di ricorso per far valere le loro ragioni. La situazione avrebbe necessitato una informazione individualizzata per tutte le singole persone od i singoli Enti toccati dalle misure del PUC a seguito della riduzione delle aree protette. Anche in questo caso non sono accettabili le motivazioni addotte dal DT, che hanno fatto riferimento all'urgenza di finalmente trovare un accordo con l'Ufficio federale preposto (ARE).
- 2.3. Nel rispetto dei diritti dei cittadini del Cantone Ticino sarebbe stato auspicabile attendere l'esito dei ricorsi relativi al presente oggetto, prima di iniziare una trattativa con l'ARE, e prima di impegnarsi in questa sede ad accettare le richieste federali. Questo proprio nella misura in cui il DT è ben cosciente (come ci è stato confermato in un recente colloquio) che le difficoltà, sorte nei rapporti con la Confederazione in questo ultimo ventennio, sono per buona parte dovute alla stessa LPT ed alle condizioni restrittive e di difficoltosa applicazione (per alcune specifiche realtà storico-territoriali del Cantone), di

determinati articoli della legge quadro confederale sulla pianificazione del territorio.

- 2.4. Il principale argomento che noi ci permettiamo di impugnare nel chiedere una sospensione ed una riconsiderazione del PUC stesso, riguarda l'assoluta indeterminatezza e contraddittorietà dei criteri adottati per giustificare la riduzione delle aree e degli oggetti "meritevoli di protezione". A questo proposito facciamo riferimento alla puntuale indagine sul territorio del Comune di Biasca che è stata da noi effettuata, individuando i singoli oggetti (edifici e sentieri) esclusi o compresi nelle aree delimitate dal PUC. (vedi allegato A al presente ricorso *Analisi dei casi sui Monti di Biasca e nella Valle Pontirone*).
- 2.5. Nel caso dei Monti di Biasca il PUC esclude una serie di edifici e strutture (sentieri) a bassa quota (sopra l'area edificabile del Comune), così come fa ad alta quota (sotto i 2000 m. slm), scelta totalmente in contraddizione con la necessità di valorizzare la fitta rete dei sentieri e degli edifici che si trovano sul loro percorso. Una scelta fatta senza alcun sopralluogo e verifica sul posto, ciò che avrebbe permesso una diversa, razionale, delimitazione delle aree da proteggere.
- 2.6. Nel caso della Valle Pontirone abbiamo rilevato (per es.) una intrinseca contraddizione tra le motivazioni addotte per includere l'area dell'alpe di Scengio (parzialmente, che in ogni modo consideriamo positivamente) e per escludere l'area dell'alpe di Cava e di Albèa. Queste aree sono infatti parte integrante di un unico territorio alpestre che continua ad avere un utilizzo agricolo, con la presenza di due caseifici comunitari, collegati entrambi da una strada carrozzabile. L'uso agricolo è stato impugnato per giustificare l'esclusione dell'area di Cava (il cambiamento di destinazione delle "stalle" non avrebbe senso visto l'uso agricolo esistente), mentre l'inclusione di Scengio (con la presenza dello stesso utilizzo agricolo) nelle aree protette in cui sarà possibile riattare cascine e stalle, mal si comprende per quali motivi (sussistendo la stessa situazione di Cava) dovrebbe essere giustificata. Sull'alpe di Cava esistono da tempo diverse cascine/stalle singole che sono

state riattate, e che in quanto tali non sono più soggette ad un uso agricolo. La stessa situazione esiste sull'alpe di Scengio.

- 2.7. Questa situazione contraddittoria concernente i criteri (parametri) da applicare alla definizione delle aree protette è riscontrabile in tante altre aree del Cantone, e darà luogo a conseguenze assurde sul piano sociale, giuridico e delle condizioni di edificabilità. Per questo motivo noi chiediamo che i criteri da applicare nella stessa definizione del concetto di "*area meritevole di protezione*" vengano rivisti, sospendendo temporaneamente l'applicazione del PUC-PEIP.
- 2.8. Per quanto concerne la rete dei sentieri in tutto il Cantone, che la tradizione della civiltà contadina ci ha tramandato, noi crediamo che (nella definizione del PUC) avrebbe dovuto essere tenuta presente come questione importante e prioritaria. Visto quanto avverrebbe con il piano previsto, vediamo invece che è stata ignorata come possibile tema legato ad un futuro sviluppo turistico dell'intero territorio cantonale, nella misura in cui non sembra essere stato considerato che l'esistente legge cantonale concernente i sentieri "escursionistici (LCPS del 9.2.1994) avrebbe dovuto essere integrata nel PUC. Si sarebbe così data la facoltà ai singoli Comuni di sviluppare progetti ulteriori di valorizzazione della propria rete esistente dei vecchi sentieri, nel quadro di un rinnovato piano cantonale per la valorizzazione turistica, e quale promozione economica dell'attività edilizia regionale, in particolare nelle aree di montagna già colpite dall'attuale momento di crisi congiunturale globale.
- 2.9. Nell'ambito dell'evasione del presente ricorso si chiede di conseguenza di poter essere sentiti e (per quanto riguarda il caso di Biasca) che il TRAM voglia procedere ad un sopralluogo, per verificare in loco la fondatezza di quanto detto sopra.

PQM

Visti gli art. 44 - 53 ed in particolar l'art. 48 cpv 2 e 3 LPT, la scheda P3 (ex 8.5) del Piano direttore cantonale, nonché ogni altra Norma in concreto applicabile

si chiede piaccia giudicare:

1. Il presente ricorso è accolto.
2. Protestate tasse e spese.

Con ossequio

Per ASSOCIAZIONE Cascine e stalle

.....

Si citano quali prove:

- doc. A *Analisi dei casi sui Monti di Biasca e nella Valle Pontirone* (allegato)
- doc. B LPT art. 2, 3 e 4 e 44 - 53
- doc. C LCPS , in particolare gli art. 1,2,3,4,5,6